

OGGETTO: Lavori Socialmente Utili (LSU). Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art.8, comma 1, del D.Lgs.81/2000 e dell'art.78, comma 2, della legge 23/12/2000 n.388.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro;

VISTO il D.Lgs.1 dicembre 1997, n.468 che disciplina l'istituto dei Lavori Socialmente Utili (LSU);

VISTO il D.Lgs.n.81/2000 recante integrazioni e modifiche della disciplina dei Lavori Socialmente Utili (LSU);

VISTO il D.Lgs.23 dicembre 1997, n.469 che con l'art.2, comma 2, lettera f), conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei Lavori Socialmente Utili (LSU) ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTO l'art.8, comma 1, del D.Lgs.n.81/2000 il quale prevede che le risorse finanziarie del Fondo nazionale per l'Occupazione destinate alle attività socialmente utili siano ripartite tra le Regioni previa stipula di apposite Convenzioni da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che dette risorse possono essere impiegate per lo svolgimento di misure di politiche attive per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU);

VISTO l'art.78 della legge 23/12/2000 n.388 ed in particolare:

- il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle Convenzioni a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del "bacino Regionale" dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU);
- il comma 2, lettera b) il quale prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui all'art.4, comma 2, del D.Lgs.n.81/2000 dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;
- il comma 3, il quale prevede che ai fini del rinnovo delle Convenzioni di cui al comma 2, saranno previste a partire dall'anno 2003 apposite risorse preordinate nell'ambito del Fondo Nazionale per l'Occupazione per i soggetti di cui all'art.2, comma 1, del D.Lgs.n.81/2000, di pertinenza del "bacino Regionale", inclusi gli ultracinquantenni al 31/12/2000, non stabilizzati entro il 31/12/2002;

VISTA la L.R.n.21 del 22 luglio 2002 la quale detta misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro;

VISTA la D.G.R.20 dicembre 2002 n.1690 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito la prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli Assegni di Utilizzo (ASU) e degli Assegni Nucleo Familiare (ANF), spettanti ai Lavoratori Socialmente Utili (LSU) del Lazio;

VISTA la D.G.R.n.1652/2002 che ha approvato il Programma Operativo, per la stabilizzazione occupazionale dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU), previsto dalla citata L.R.n.21 del 22 luglio 2002;

RILEVATO che per le finalità di cui sopra sono state sottoscritte per il periodo 1999 - 2002 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Lazio n.3 Convenzioni rispettivamente in data 23/03/2000, in data 05/02/2001 ed in data 05/09/2002;

RAVVISATA la necessità di stipulare anche per l'anno 2003 l'allegata Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di continuare a sostenere, anche attraverso le risorse finanziarie del Fondo Nazionale per l'Occupazione, il processo di stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) ed al fine di garantire la correttezza e la correttezza dell'erogazione, da parte dell'INPS degli Assegni di Utilizzo (ASU) e degli Assegni Nucleo Familiare (ANF) spettanti ai Lavoratori Socialmente Utili (LSU) appartenenti al "bacino Regionale";

RILEVATA, altresì, la necessità di stipulare apposita Convenzione tra la Regione Lazio e l'INPS per l'erogazione, da parte dell'INPS medesimo, degli Assegni di Utilizzo e degli Assegni Nucleo Familiare spettanti ai Lavoratori Socialmente Utili (LSU) appartenenti al "bacino Regionale";

CONSIDERATA l'entità del "bacino Regionale" dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) quantificabile in 4.983 unità;



CONSIDERATO, altresì, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'allegata Convenzione e per le finalità di cui in argomento:

- si impegna a trasferire alla Regione Lazio risorse finanziarie pari a € 30.900.290,98 (trentamilioninovecentomiladuecentonovanta/98);
- riconosce alla Regione Lazio un contributo aggiuntivo derivante dal riparto tra le Regioni delle risorse finanziarie a valere sul Fondo Nazionale per l'Occupazione, destinate ai Lavoratori Socialmente Utili (LSU), che residueranno dopo il riparto di cui alle Convenzioni per l'anno 2003.

All'unanimità:

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione:

1. di approvare l'allegato schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio, che è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di incaricare l'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro ed il Direttore del Dipartimento Sociale di stipulare l'allegata Convenzione, di cui al punto 1.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

3 263 2003





*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI**

**DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI
INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE - DIV. I**

**CONVENZIONE TRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
E LA REGIONE LAZIO**

VISTO il decreto legislativo 28.02.2000, n.81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavoratori socialmente utili a norma dell'art.45, comma 2, della legge 17.05.1999, n.144, ed in particolare:

l'art.2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;

l'art.4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;

VISTO l'art.78 della legge 23.12.2000, n.388, ed in particolare:

il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;


il comma 2, lettera b), che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui all'art.4, comma 2, del decreto legislativo n.81/2000 dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare che le Regioni si impegnano a versare all'INPS;

il comma 3, che prevede che ai fini del rinnovo delle convenzioni con le Regioni di cui al comma 2, saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse preordinate nell'ambito del Fondo per l'occupazione per i soggetti di cui all'art.2, comma 1, del decreto legislativo n.81/2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi gli ultracinquantenni al 31.12.00, non stabilizzati entro il 31.12.02;

CONSIDERATA l'entità del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, che la Regione Lazio quantifica in 4.983 unità;

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e
La Regione Lazio

convengono quanto segue:



ART.1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART.2

Vengono trasferite alla Regione Lazio risorse finanziarie pari a EURO 30.900.290,98 (trentamilioninovecentomiladuccentonovanta/98).

Tali risorse finanziarie devono in coerenza con la legislazione regionale in materia, agevolare prioritariamente i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dal bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, il cui numero è individuato nelle premesse.

Le risorse finanziarie sopra indicate possono essere utilizzate anche per assicurare la copertura dell'assegno per prestazioni socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare.

ART.3

Sono destinatari delle azioni e delle iniziative volte allo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili previste dall'art.7 del decreto legislativo n.81/00 e dall'art.50, della legge 27.12.02, n.289, i soggetti individuati nell'ultimo capoverso delle premesse.

ART.4

Le risorse finanziarie di cui all'art.2 saranno trasferite alla Regione Lazio dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quali accreditamento di fondi statali vincolati alle finalità della presente convenzione, sul conto corrente intestato alla Regione Lazio, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.5

Dalle risorse finanziarie di cui all'art.2 saranno detratte le risorse finanziarie erogate a valere sul Fondo per l'Occupazione ai sensi dell'art.50, comma 4, della L.27 dicembre 2002, n.289 e sarà altresì detratto l'importo degli assegni per prestazioni di attività socialmente utili e degli assegni al nucleo familiare anticipato dall'INPS per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2003.

Per i mesi successivi e a seguito di specifica richiesta della Regione Lazio l'INPS può anticipare gli assegni di cui al capoverso precedente, con conseguente detrazione delle risorse anticipate dall'importo convenzionato.

Le risorse finanziarie di cui all'art.2 sono incrementate per un ammontare pari ai costi di gestione per la corresponsione da parte dell'INPS degli assegni per le attività socialmente utili, ma detti costi saranno rimborsati all'INPS direttamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per l'Occupazione



ART.6

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affida alla propria agenzia tecnica Italia Lavoro Spa l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili anche al fine di seguire l'andamento della spesa delle azioni di svuotamento del bacino medesimo realizzate dalla Regione Lazio a valere sul Fondo per l'Occupazione. Per le medesime attività la Regione Lazio si avvale dell'Agenzia Lazio Lavoro e della Soc. PROTEO SpA.

A tal fine Italia Lavoro ha attivato nel giugno del 2002 un sistema, basato su tecnologia Internet, per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni relative ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori (elenco dei nominativi dei soggetti aventi titolo all'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e relative variazioni mensili).

Tale sistema consentirà all'INPS di utilizzare queste informazioni per i pagamenti degli assegni ASU.

La Regione si impegna a far comunicare dagli Enti attuatori tutti i dati relativi alle prosecuzioni delle attività socialmente utili, al servizio monitoraggio web di Italia Lavoro SpA. La Regione Lazio, per quanto di propria competenza, effettuerà il monitoraggio delle attività socialmente utili avvalendosi del supporto di PROTEO SpA e di Agenzia Lazio Lavoro. La Regione Lazio si impegna, infine, a comunicare ad Italia Lavoro SpA l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività.

ART.7

Alla Regione Lazio è, inoltre, riconosciuto un contributo aggiuntivo derivante dal riparto tra le Regioni, delle risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'Occupazione, destinate ai lavoratori socialmente utili che residueranno dopo il riparto di cui alle convenzioni per l'anno 2003, che sarà trasmesso alla Regione Lazio con le procedure di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

Per la Regione Lazio

